



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Nicola Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza dell' 17 dicembre 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n.102 del 3 dicembre 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Canneto sull'Oglio (Mn).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota n. 10944 del 3 dicembre 2008, il Sindaco del Comune di Canneto sull'oglio (Mn) ha segnalato che presso la Scuola media di via Aporti in Canneto sull'Oglio è stata istituita la Segreteria dell'istituto comprensivo completo al quale fanno capo le scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) dei Comuni di Canneto sull'Oglio, Casalromano e Acquanegra sul Chiese.

Dall'anno scolastico 2002/2003 il comune di Canneto sull'Oglio ha proceduto al riparto degli oneri di funzionamento dell'ufficio di segreteria in misura proporzionale al numero degli alunni residenti nei diversi enti locali, richiedendo agli altri comuni di Casalromano e Acquanegra sul Chiese il relativo rimborso.

Il Sindaco chiede pertanto se, a parere della Sezione, i comuni facenti parte dell'istituto comprensivo completo siano tenuti a partecipare pro-quota alle spese di gestione dell'Ufficio di segreteria evidenziando che mentre il comune di Casalromano ha provveduto al rimborso, il comune di Acquanegra sul Chiese ha eccepito l'infondatezza della richiesta in quanto non prevista dalla legge.

Considerato

La richiesta è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Sussistono a tal proposito le condizioni di ammissibilità. L'istanza, infatti proviene da soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco del Comune; ha carattere generale; rientra nella materia della contabilità pubblica ed è finalizzata all'acquisizione di indicazioni sulle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.

Ritenuto

Occorre innanzitutto premettere che la possibile controversia tra enti pubblici non costituisce impedimento all'espressione dell'attività consultiva dal momento che non è in atto un'attività giurisdizionale tra gli enti sulla questione.

Come è stato sottolineato in particolare con la deliberazione n.55/pareri/2008 di questa Sezione va posto in evidenza che il corretto esercizio delle funzioni intestate alla Corte, organo autonomo e neutrale di garanzia di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, in special modo se sono articolate attraverso forme di contraddittorio con la compresenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti possono prevenire il contenzioso e produrre un più snello svolgimento dell'attività degli enti.

Nel merito va osservato che nel campo scolastico sono attribuite ai Comuni le competenze riguardanti la costruzione e la gestione delle strutture relative alle scuole materne, elementari e medie e che comprendono le spese varie d'ufficio, le utenze per elettricità, telefono, acqua, gas, le manutenzioni, il riscaldamento, ecc.

Si richiamano in proposito le norme sull'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996 n. 23 (art. 3, comma 1, lettera a e comma 2) nonché i Decr. Leg.vi 112/98 e 59/04 riguardanti la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, oltre alle norme emanate dalla Regione Lombardia nell'esercizio della potestà concorrente in materia di istruzione come la L.R. 6/8/2007 n. 19 e la L.R. 31/3/2008 n. 6.

Per la soluzione della questione occorre pertanto risalire alle motivazioni che hanno originato la decisione di costituire l'istituto comprensivo la cui disciplina era stata introdotta dal D.M. 15/3/1997.

L'art. 6 di tale decreto attribuiva ai Provveditori agli studi l'iniziativa per la realizzazione degli Istituti Comprensivi di scuole materne, elementari e secondarie di primo grado al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento promuovendo le opportune intese fra Comuni, o consorzi di comuni e comunità montane.

Il quesito va quindi inquadrato nella più ampia dimensione della gestione unitaria dell'Istituto Comprensivo che deve consentire attraverso l'unificazione delle varie strutture scolastiche un servizio più adeguato alle esigenze della comunità e, con il beneficio di economie di scala, la riduzione dei costi che devono essere sostenuti da tutti gli enti pubblici coinvolti

A parere della Sezione è necessario, che, ove non sia già esistente, i tre comuni debbano stipulare una convenzione che, secondo i principi costituzionali di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, garantisca un'equilibrata gestione dei servizi tra i diversi utenti, prevedendo le modalità di distribuzione degli oneri che potranno comprendere anche quelli relativi agli Uffici di Segreteria.

Per quanto riguarda il passato si ritiene che il riparto delle spese proporzionale al numero degli alunni residenti nei diversi Comuni possa rappresentare un criterio sufficientemente equo per stabilire la quota di partecipazione dei singoli enti locali alle spese sostenute centralmente per il funzionamento degli uffici che la legge pone a carico degli enti locali

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore

Giancarlo Penco

Il Presidente

Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il

18 dicembre 2008

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Daniela Parisini